

Codice A1610A

D.D. 25 settembre 2015, n. 427

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Richiedente: Botto Poala Claudio Installazione di n. 3 collettori solari termici complanari alla falda. F. 502, mapp. 267. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex. L.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100.482/2015A

Rif. n. 25327/1610A del 07/08/2015
28514/1610A del 04/09/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: POLLONE (BI) – f. 502, mapp. 267
Intervento: Installazione di n. 3 collettori solari termici complanari alla falda.
Istanza: Botto Paola Claudio

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal richiedente in data 07/08/2015, con nota del 04/08/2015, e la successiva integrazione qui pervenuta dal richiedente in data 04/09/2015 con nota del 28/08/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nell'installazione di n. 3 collettori solari termici da posizionarsi sulla copertura di civile abitazione,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

Classificazione 11.100.482./2015A

verificato che il Comune di POLLONE non risulta idoneo all'esercizio della delega,
visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs 42/2004 – Fascia di rispetto del Torrente Oremo,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

preso atto della dichiarazione del richiedente nella quale si specifica che non sono presenti manufatti accessori sui quali collocare i predetti pannelli solari e che altresì non risulta possibile posizionarli a terra,

tenuto conto che, adeguando la colorazione della superficie dei pannelli e la loro cornice di alloggiamento con il colore del manto di copertura, gli stessi possono trovare adeguato inserimento rispetto al contesto paesaggistico di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., **a condizione** che:

- al fine di consentire una maggiore mitigazione dell'impianto i pannelli solari siano del tipo antiriflesso, con superficie di colore laterizio e telaio verniciato dello stesso colore.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a

Classificazione 11.100.482./2015A

nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILLIO



Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni PALUDI





*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

Torino,

22 SET. 2015

Spett. Regione Piemonte
Attività di Gestione
e Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 TORINO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSOLA E VERCELLI



Prot. n. 14.187 - 31.10.06/602

Risposta al foglio
Vs. prot. n. 28922 del 09/09/2015
Ns. prot. n. 13429/CN del 11/09/2015
Ns. prot. n. 13621/CN del 15/09/2015

OGGETTO: **POLLONE (BI) -D.** Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica" - Intervento: *Installazione 3 collettori solari termici complanari alla falda*
- Parere vincolante - Istanza: **Botto Paola Claudio**

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere favorevole condizionato e l'accluso verbale della Regione Piemonte allegato all'istanza;

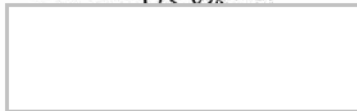
Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.LGS. 42/04;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, avallando le prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al progetto come da elaborati pervenuti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. Cristina Napolitano



IL SOPRINTENDENTE
arch. Luisa Papotti

